



FNOMCeO

COMUNICAZIONE N.

93

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

2018/15012-10-10-2018-PARTENZA

OGGETTO: **Legge 108/2018 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.**

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre u.s., è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Di seguito si riportano alcune disposizioni di interesse relative al capitolo sanità:

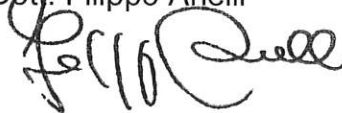
- l'articolo 6, comma 3-*quater*, concernente gli obblighi di vaccinazione per i minori, proroga la disposizione di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 73/2017 (che aveva stabilito in via transitoria, la possibilità, per dimostrare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, di presentare presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole, incluse le private non paritarie ed i centri di formazione professionale, una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale, con la successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 marzo dell'anno successivo). La possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva è stata, dalla nuova disposizione, estesa all'anno scolastico 2018/2019, nonché al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi dei centri di formazione professionale 2018/2019. **Il termine di presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni è stato fissato al 10 marzo 2019.**
- L'articolo 8, comma 3, proroga al 2018 la disposizione relativa all'utilizzo delle risorse finanziarie accantonate per il riparto della quota premiale alle regioni virtuose. La norma transitoria, oggetto della proroga, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della

quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

- L'articolo 8, comma 4, prevede per la regione Sardegna (al fine di salvaguardare gli investimenti stranieri), nel periodo 2018-2020, la possibilità di derogare all'obbligo della riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.
- L'articolo 8, comma 4 ter, differisce al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, possono essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



MF/AM